

Area Legislativa

Circolare n. 6 FG/cg
22 maggio 2024

**DISPOSIZIONI IN MA-
TERIA DI PROFES-
SIONI PEDAGOGI-
CHE E EDUCATIVE –
LEGGGE 15 APRILE
2024, N. 55**

SINTESI

È stata pubblicata la Legge n. 55/2024 recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche e educative con l'istituzione dei relativi albi professionali.

Si informa che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 23 aprile 2024, n. 95 [la legge in commento](#) recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche e educative con l'istituzione dei relativi albi professionali.

È opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse, in particolare quelle relative ai requisiti previste per l'esercizio dell'attività di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.

Professione di pedagoga

In base all'articolo 1 della legge in commento, il pedagoga è lo specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. In tale specifico ambito professionale il pedagoga svolge anche attività didattica, di sperimentazione e di ricerca.

Tale professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

È, inoltre, previsto che **per l'esercizio della professione di pedagoga è necessaria l'iscrizione all'albo** che verrà prossimamente istituito, previo conseguimento di specifico titolo di studio ed accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi attraverso una prova valutativa.

I titoli di studio che consentono l'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di pedagoga sono i seguenti:

- a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
- e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Possono, altresì, esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

Gli iscritti al suddetto albo sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del Codice penale.

Educatore professionale socio-pedagogico – Educatore nei servizi educativi per l'infanzia

L'educatore professionale socio-pedagogico è, invece, il professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

In particolare, l'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, in collaborazione con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale.

Tale professione può anch'essa essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Per l'esercizio **della professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia** di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 nonché all'art. 1, commi da 594 a 599 della Legge n. 205/2017, è, comunque, necessaria l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici che verrà prossimamente istituito, previo conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione.

I titoli abilitanti che consentono l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici sono il possesso di relativa laurea triennale previo accertamento attraverso prova valutativa delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio o, in alternativa, il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili¹ (con riguardo a tali norme, si rinvia anche a quanto previsto nella normativa transitoria).

1

- **Art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 205/2017** La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- **Art. 1, comma 597, Legge n. 205/2017** In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (01.01.2018), coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

Gli iscritti al suddetto albo sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del Codice penale.

Formazione albo e normativa transitoria in materia di iscrizione all'albo

L'articolo 10 prevede, in sede di prima attuazione della legge in commento, la nomina di un commissario che provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

Il commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio **e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto**, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono, infine, previste all'articolo 11 delle disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi sopracitati che consentono, **in sede di prima applicazione della legge**, l'iscrizione, su domanda da presentare a partire dalla nomina del commissario, a determinate categorie di professionisti².

-
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
- **Art. 1, comma 598, Legge n. 205/2017** Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge (01.01.2018), sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio

² Per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici è consentita, su domanda, l'iscrizione in base alle disposizioni transitorie:

1. a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2. ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3. a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4. ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Per l'albo dei pedagogisti è consentita, su domanda, l'iscrizione in base alle disposizioni transitorie:

1. ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2. a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3. ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

Entrata in vigore

La Legge in commento è entrata in vigore l'8 maggio 2024.

-
4. a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
 5. a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;